

PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI
in attuazione all'art. 1 c. 17 della Legge 190/2012

La mancata dichiarazione di accettazione del presente Patto di integrità da parte del Rappresentante Legale del soggetto concorrente, nei modi stabiliti nella lex specialis, comporterà l'automatica esclusione dalla gara

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il Patto di Integrità degli appalti, da considerarsi allegato alla documentazione di gara di cui costituisce patto integrante e sostanziale, regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. n. 50/2016.
2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici individuati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante anche dei contratti stipulati da ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila.
4. L'espresa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo non inferiore ad € 40.000,00 I.V.A. esclusa, nonché per l'iscrizione all'Albo/Elenco Fornitori.
5. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini sia della procedura di affidamento, sia dell'iscrizione all'Albo/Elenco. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Articolo 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante

1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, ovvero in sede di iscrizione ad Albi/Elenchi Fornitori, l'operatore economico:
 - 1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - 1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - 1.3. dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione ad Albo/Elenco Fornitori, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della l. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è

accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;

- 1.4. si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
 - 1.5. si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
 - 1.6. si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.5 costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
 - 1.7. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di salute e sicurezza sul lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
 - 1.8. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di condotta nazionale (DPR 62 del 16/04/2013) e/o del codice di comportamento aziendale in vigore e pubblicato sul sito dell' ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società che, a qualsiasi titolo, collaborano con la ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila;
 - 1.9. dichiara altresì di essere consapevole che il personale dipendente al quale vengono offerti regali o vantaggi economici o altra utilità il cui valore stimato ecceda (o probabilmente ecceda) la soglia del modico valore, provvede a rifiutarlo e ad informare dell'offerta in forma scritta il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC).
 - 1.10. si impegna in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto:
 - ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possano nuocere all'interesse e all'immagine della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, dei dipendenti e degli amministratori;
 - a relazionarsi con i dipendenti della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila con rispetto evidenziando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi.
2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

Articolo 3

Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

1. L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e del codice di comportamento aziendale (Delibera Direttore Generale ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila n. 1165 del 10/07/2017) in vigore e/o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione dello stesso.
2. Nessuna sanzione potrà essere comminata all'impresa che segnali, sulla base di prove documentali,

comportamenti censurabili di dipendenti e/o di soggetti che collaborano con l'Amministrazione.

3. L'amministrazione aggiudicatrice, oltre alle informazioni previste dalla normativa in materia di trasparenza, pubblica sul proprio sito internet le informazioni pervenute dall'affidatario ai sensi dell'art. 105 del codice dei contratti pubblici nelle ipotesi e secondo le modalità stabilite.

Articolo 4

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione è dichiarata in esito ad un relativo procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall'articolo 2 comporta:
 - a) l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale dall'1% al 5% del valore del contratto;
 - b) la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva. L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs. 104/2010. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali;
 - c) l'Amministrazione aggiudicatrice, per il tramite dei propri uffici, segnala l'operatore economico che abbia violato uno degli impegni previsti dall'articolo 2 all'ANAC. La S.A. tiene conto dell'evento ai fini delle valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle future procedure di affidamento previste dall'articolo 80 del d.lgs. 50/2016.

Articolo 5

Efficacia del Patto di Integrità

1. Il presente Patto di Integrità per appalti di servizi, forniture e lavori, dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento.
2. Il contenuto del presente documento è integrato dagli eventuali Protocolli di legalità sottoscritti dai soggetti del Sistema Regionale.

Firma per accettazione
Legale Rappresentante

Luogo _____, data _____

Il Responsabile
U.O.C. Acquisizione Beni e Servi
F.to Dott. Stefano Di Rocco

NOTA: In caso di partecipazione in forma aggregata, la presente dichiarazione di accettazione deve essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante di ogni singolo componente facente parte del raggruppamento.